

Audizione

del Presidente di Confprofessioni, dott. Gaetano Stella, presso la Commissione Finanze del Senato della Repubblica nell'ambito della "Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta"

26 gennaio 2023

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

desidero anzitutto esprimere il ringraziamento mio personale e di Confprofessioni tutta per l'attenzione che ci avete riservato, dandoci l'opportunità di esporre la visione dei professionisti italiani su un tema, quello degli strumenti di incentivazione fiscale, che sta assumendo un rilievo crescente per orientare le scelte economiche dei cittadini/consumatori, e per sostenere ed incentivare le scelte di investimento degli operatori economici – imprese e professionisti.

Premessa

Negli ultimi anni incentivi e agevolazioni fiscali sono stati utilizzati con sempre maggiore frequenza dal legislatore come strumenti di politica fiscale, sia al fine di riconoscere ai contribuenti e a tutti gli operatori economici una diminuzione del prelievo tributario, sia per incentivare politiche di investimento, sia per sostenere specifici settori dell'economia.

Preliminarmente, ritengo opportuno richiamare l'attenzione su due particolari caratteristiche esibite da questo modello di legislazione: mi riferisco (i) alla pluralità di forme (deduzioni, detrazioni, contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, regimi fiscali agevolati, ecc.) assunte dagli strumenti di incentivazione; e (ii) alla "portata" dei suddetti strumenti, normalmente circoscritta da requisiti di natura settoriale, territoriale e dimensionale.

Ne deriva che il sistema di incentivazioni vigente in Italia si caratterizza per un'estrema frammentazione, tanto sostanziale quanto normativa. Questa frammentazione costituisce, al contempo, una forza e una debolezza del sistema: forza, poiché non vi è dubbio che

interventi “mirati” possono, verosimilmente, risultare più efficaci di azioni generiche o a pioggia; debolezza, perché il controllo e la verifica della correttezza delle politiche messe in campo risulta molto complesso. Quest’ultima, soprattutto in tempi di *spending review*, rischia di rappresentare una criticità difficilmente gestibile: considerando che gli strumenti di incentivazione rappresentano un costo, a volte assai oneroso, per il bilancio dello Stato, deve diventare prioritario monitorarne il rapporto costi/benefici e verificarne gli eventuali effetti distorsivi, nonché la capacità di raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore. La recente esperienza dei cosiddetti *bonus* edilizi dovrebbe suggerire maggiore prudenza nell’implementazione e nella gestione di tali strumenti.

Vengo ora ad un’analisi più dettagliata del credito di imposta: si tratta di uno strumento che, a differenza di deduzioni, detrazioni, fondo perduto e, in generale, di altre tipologie di agevolazione fiscale, ha il vantaggio di determinare *ex ante* il beneficio per il singolo contribuente e la “spesa” in termini di risorse stanziare dalle amministrazioni contribuendo, quindi, a rendere più chiaro il quadro finanziario per entrambi i soggetti coinvolti.

Il credito d’imposta come misura di carattere agevolativo si caratterizza per una migliore flessibilità rispetto agli altri strumenti a disposizione del legislatore, sia in termini di maggiore rapidità dei tempi di concessione, sia in termini di semplificazione burocratica. Questo, in quanto esso non necessita di particolari istruttorie o procedimenti complessi da parte dell’amministrazione, ma è concesso prontamente qualora si verificano le fattispecie e gli elementi previsti dalle norme di riferimento. Risulta così uno strumento particolarmente apprezzato per l’immediatezza e la facilità di utilizzo da tutti gli operatori economici, che non devono sopportare i ritardi dei provvedimenti concessori da parte delle amministrazioni, ma possono fruirne in misura diretta in compensazione degli altri debiti nei confronti dell’erario. Inoltre, il credito d’imposta consente al fisco e all’amministrazione di avere piena contezza dei costi della misura e monitorare l’andamento dei benefici concessi poiché non influisce sul reddito imponibile e permette al beneficiario di compensare con altri debiti tributari. Di contro, occorre rilevare come lo strumento del credito d’imposta sia meno adatto a “premiare” quei contribuenti che nella propria attività non sopportano significativi debiti d’imposta. Mi riferisco in particolare ai professionisti senza dipendenti che, per effetto dell’applicazione delle ritenute d’acconto, risultano strutturalmente a credito nei confronti dell’erario.

In via generale, tuttavia, il credito d’imposta rimane uno strumento di incentivazione sicuramente apprezzabile, a patto che non venga concepito come una mera forma di sussidio. In altre parole, ritengo che esso funzioni se legato a specifiche forme di investimento e, in particolare, alla concreta incentivazione di processi di rafforzamento delle strutture imprenditoriali e professionali, con specifico riferimento ai processi aggregativi.

Siamo infatti convinti che sia necessario guardare agli effetti in termini di utilità ed efficacia delle risorse impegnate con ottica di medio/lungo periodo e con l’obiettivo di generare concreti miglioramenti strutturali.

3

Credito di imposta nei bonus edilizi

Con specifico riferimento all’insieme dei crediti d’imposta nel settore delle costruzioni (Superbonus 110%, Eco-bonus, Sisma-bonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni), questi hanno avuto il pregio di incentivare e sostenere il rinnovamento del vetusto e inefficiente patrimonio edilizio del nostro Paese, mettendo in atto un virtuoso processo di rigenerazione urbana e territoriale, anche in funzione della transizione ecologica. I *bonus* hanno certamente portato all’attenzione di cittadini e famiglie il tema dell’efficientamento energetico degli immobili e dei condomini, oggi strategico a seguito della crisi energetica e dell’aumento dei costi delle bollette.

È evidente pertanto come i *bonus* edilizi abbiano generato una serie **di esternalità positive**: in primo luogo gli investimenti hanno prodotto degli effetti economici attivando un massiccio valore della produzione nella filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici connessi; ne è poi derivato un incremento della produzione nei settori dell’indotto delle costruzioni, che ha sostenuto, in parte, la ripresa economica. Inoltre, la consistente spesa in *bonus* edilizi ha generato un rilevante ritorno in termini di gettito fiscale per lo Stato, contribuendo considerevolmente alla dinamica espansiva delle entrate tributarie dell’ultimo anno, e ad un positivo impatto in termini occupazionali – sia in termini di occupati diretti, nel settore edile e dei servizi tecnici, che indiretti. Infine, i *bonus* edilizi hanno certamente prodotto effetti positivi in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, consentendo un risparmio energetico che determina una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂, così contribuendo alla riduzione dell’impatto ecologico del patrimonio edilizio italiano.

Pertanto, l’impatto dei *bonus* andrebbe valutato tenendo a mente non il solo calcolo dell’impatto sulla spesa pubblica e di disavanzo per lo Stato, ma anche le ripercussioni, economiche e sociali, di medio-lungo periodo.

La facoltà dei cittadini di fruire dei benefici fiscali derivanti da interventi edilizi è stata permessa sia attraverso gli strumenti dello sconto in fattura (riconosciuto direttamente dal fornitore) che della cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla relativa detrazione. Tramite la cessione, ovvero lo sconto in fattura, si rende possibile per cittadini e imprese una rapida monetizzazione del beneficio, in alternativa ad una fruizione dello stesso che, altrimenti, sarebbe necessariamente diluita in un arco pluriennale, sotto forma di detrazione da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi. Il numero e la consistenza dei crediti circolati restituiscono inequivocabilmente la portata del fenomeno e testimoniano il

massiccio ricorso ai predetti strumenti da parte di cittadini e imprese. In particolare, alla data del 31 dicembre 2021, le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita piattaforma telematica sono stati:

- quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021);
- per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021).

Il sistema di cessione dei crediti, oltre ai benefici sopra illustrati, ha certamente generato alcune **criticità**: su tutte, le truffe legate alla circolazione illimitata e non adeguatamente monitorata dei crediti d’imposta o di crediti che risultavano poi inesistenti. Questo ha costretto il legislatore ad intervenire con una serie di correttivi per limitare le frodi e gli episodi di riciclaggio di denaro.

Come già segnalato nel momento di ideazione dei *bonus* ci permettiamo di evidenziare il ruolo fondamentale del **professionista certificatore**, il quale attraverso il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, anche in caso di opzione per la cessione del credito o “sconto in fattura” svolge un ruolo sostanziale per evitare le frodi a danno dello Stato. Infatti, come evidenziato dai dati forniti dall’Agenzie delle Entrate, le truffe si sono verificate principalmente su quei *bonus* edilizi per i quali non era originariamente previsto l’obbligo di tale documentazione (Eco-bonus, Sisma-bonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni), mentre sul Superbonus 110%, nel quale l’intervento dei professionisti era previsto sin dalla creazione della misura, le frodi si sono verificate in misura marginale. Questo evidenzia come il professionista, in qualità di soggetto terzo rispetto all’impresa e al cittadino, svolga un ruolo di garanzia a beneficio della collettività, incidendo in minima parte in termini di costi e di burocrazia.

L’altra criticità relativa ai bonus edilizi riguarda il blocco della cessione dei crediti che si è determinata a seguito dell’instabilità normativa e del continuo cambio delle regole in corsa. **L’esigenza di riattivare il circuito della cessione del credito al sistema bancario e a terzi** è molto sentita e condivisa da tutti gli operatori del settore, al fine di scongiurare la chiusura di migliaia di imprese con importanti ricadute occupazionali, di gettito fiscale complessivo prodotto dalla filiera edile, di emersione del lavoro sommerso, e per prevenire significativi rischi di contenzioso. Pertanto, per agevolare la monetizzazione del credito, invitiamo a valutare l’opportunità di trasformare il credito in buono del tesoro con uguale scadenza, cedibile a chiunque e, parallelamente, di trasformare il *bonus* in “credito d’imposta” utilizzabile per il pagamento di altre imposte in più anni.

In linea generale riteniamo che sarebbe opportuno mettere mano ad una revisione complessiva del sistema di detrazioni fiscali nel settore dell’edilizia, eventualmente accorpando tutti i *bonus* (attualmente davvero tanti e con normative eterogenee sorte in epoche diverse) sotto un’unica detrazione fiscale. In un’ottica di stabilizzazione delle misure

sarebbe importante definire un sistema di norme chiare e di facile interpretazione ed applicazione da parte degli operatori economici e dei cittadini beneficiari, evitando, in particolare, modifiche della disciplina troppo ravvicinate alle scadenze. Tale risultato potrebbe essere raggiunto anche attraverso l’elaborazione di un Testo Unico che, nel rispetto delle fondamentali esigenze di sicurezza e legalità, produca una semplificazione della documentazione da produrre per accedere ai *bonus* fiscali in materia di riqualificazione energetica e recupero edilizio. Inoltre, sarebbe opportuno standardizzare le tipologie di intervento e individuare chiaramente gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione. Ciò determinerebbe una maggiore chiarezza sull’applicabilità della misura agevolativa ed una riduzione dei tempi di rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie agli interventi agevolati.

Nell’ambito di un’azione volta al recupero del patrimonio edilizio, riteniamo fondamentale anche valorizzare la sicurezza degli edifici nelle aree a più alta intensità sismica. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto con modalità di incentivazione differenziate in base alle classi di rischio sismico delle costruzioni. Anche in tal caso si manifesta l’esigenza di valorizzare il ruolo dei professionisti, specialmente di quelli dell’area tecnica, quali intermediari e certificatori degli interventi, a garanzia della sicurezza collettiva.

L’obiettivo condiviso dovrebbe essere quello di **non disperdere i risultati sino a questo momento conseguiti in termini di rilancio del settore edile e dell’intera economia del Paese**, e di sfruttare appieno il potenziale in termini di crescita economica attivato con il Superbonus 110% e con le altre detrazioni edilizie, contribuendo, parallelamente, ad una riqualificazione edilizia ed energetica in linea con il valore della sostenibilità ambientale. Rinnovare profondamente il patrimonio edilizio del nostro Paese dovrebbe rimanere un punto centrale delle prossime politiche industriali e delle scelte di Governo e Parlamento, sia alla luce della crisi energetica generata dal conflitto russo-ucraino sia, soprattutto, in previsione della nuova Direttiva UE per l’efficientamento energetico degli edifici, che sarà approvata entro i primi mesi di quest’anno. La *ratio* della revisione della Direttiva è quella di ridurre l’inquinamento legato agli immobili responsabili di oltre un terzo delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE introducendo un nuovi *standard* minimi per garantire l’efficienza energetica. Ridurre le emissioni rientra tra gli obiettivi del pacchetto “Road to 55%” e costituisce un passaggio imprescindibile per conseguire la neutralità climatica, spingendo i Paesi europei verso politiche più *green* in ambito edilizio. Come già detto avendo il nostro Paese un parco immobiliare vetusto (circa il 60% degli immobili residenziali non avrebbero i requisiti energetici minimi previsti dalla nuova Direttiva UE), serviranno massicci interventi e un contributo da parte dello Stato per sostenere il costo elevato di tale transizione energetica.

Riforma del sistema degli incentivi e parità di trattamento per tutti gli operatori economici

Come professionisti, auspichiamo che l'indagine conoscitiva in oggetto possa costituire uno stimolo per il Governo per mettere mano ad una **riforma organica del Sistema incentivi alle imprese**, che negli ultimi anni si sono in effetti moltiplicati e sovrapposti, determinando la disorganicità del quadro regolativo.

Il sistema di incentivazione delle imprese che ha sostenuto il sistema produttivo nell'ultimo decennio ha sostanzialmente esaurito la sua funzione.

Una sua riforma sarebbe la sede più opportuna per stabilire, in via generale, il **principio dell'uguaglianza dei soggetti economici** (imprese e professionisti) **ai fini dell'accesso agli incentivi**, mettendo fine alle sperequazioni e alle discriminazioni, generate dall'attuale sistema, che non appaiono più tollerabili.

Proprio in questa direzione, come già accennato poc'anzi, si manifesta l'esigenza di un Testo Unico degli incentivi fiscali che abbia l'obiettivo di garantire a tutti i soggetti una parità di accesso alle forme di incentivazione stabilite e, dall'altro, funga da elemento di facilitazione per gli operatori.

È in ogni caso necessario affermare **il principio generale di piena equiparazione tra professionisti e imprese**, mettendo sullo stesso piano l'iscrizione dei liberi professionisti ad albi, collegi e ordini professionali a quella delle imprese alla Camera di Commercio. Questa è d'altronde l'unica direzione compatibile con il diritto europeo e con la consolidata giurisprudenza sovranazionale, che accomuna la nozione di microimpresa e libero professionista: in particolare, la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 considera «impresa» qualsiasi entità, «*a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica*». L'equiparazione tra libero professionista e PMI accolta dal diritto europeo fatica tuttora ad essere recepita nel nostro ordinamento giuridico nazionale, contrariamente a quanto accade negli altri paesi membri dell'Unione. Il mancato allineamento del quadro regolatorio italiano al diritto europeo, determina un'ingiustificata limitazione nei confronti dei liberi professionisti dalla quale consegue una grave discriminazione e una mancanza di concorrenza.

Una discriminazione ancora più ingiustificata ed incomprensibile alla luce delle trasformazioni che stanno interessando il comparto delle libere professioni, sempre più intensamente coinvolte in un passaggio a modelli imprenditoriali di gestione delle proprie attività. Negli studi professionali si realizzano ormai collaborazioni e trasversalità tra lavoro professionale e attività di impresa: una realtà che rende sempre più anacronistica una legislazione che condiziona l'accesso agli incentivi a requisiti soggettivi e formali.

E dobbiamo riconoscere con dispiacere che la recente manovra economica approvata dal Parlamento ha confermato la tendenza degli ultimi anni, limitandosi a prorogare, per gli

anni successivi, una serie di incentivi dai quali i professionisti continuano a risultare esclusi. Solo per citare l'esempio più recente segnaliamo il rifinanziamento del **c.d. “bonus bollette”** – credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale –, il quale si è rilevato uno strumento fondamentale per supportare tutte le imprese a sostenere il forte impatto dell'aumento del costo delle risorse energetiche ed evitare una sospensione delle attività. È pertanto incomprensibile ed ingiustificata la scelta di riservare tale beneficio alle sole attività di impresa in senso stretto, con la conseguente esclusione dei lavoratori autonomi liberi professionisti. A ben vedere, infatti, molte attività libero-professionali presentano un grado di esposizione al rischio derivante dall'impennata dei costi dell'energia non inferiore a quella di altre attività economiche: basti pensare ad uno studio medico, odontoiatrico o veterinario, o a studi di ingegneria e di architettura, dove le spese per l'alimentazione di apparecchiature molto sofisticate rappresentano un costo ad alto impatto per il professionista; ma lo stesso può dirsi per quegli studi professionali che hanno dovuto dotarsi di potenti *server* e apparecchiature informatiche per la gestione di una mole sempre più abbondante di dati e processi telematici.

Segnaliamo inoltre, una serie di ulteriori misure, alcune anche prorogate dalla recente legge di Bilancio, dalle quali i **professionisti risultano indebitamente esclusi**:

- a) **Credito d'imposta per formazione 4.0** (misura volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze del personale nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0);
- b) **Digital Transformation** (contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0.);
- c) **Beni strumentali c.d. “Nuova Sabatini”** (concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari aderenti, nonché di un contributo da parte del MIMIT rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti, al fine di sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali;
- d) **Fondo per le piccole e medie imprese creative** (contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a sostegno della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo oppure della collaborazione tra queste e le imprese di altri settori che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo);

- e) **Investimenti sostenibili 4.0** (concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento per nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa tra cui programmi informatici e licenze);
- f) **Internazionalizzazione delle PMI attraverso l’e-commerce** - fondo SIMEST 394/81 - (Finanziamento agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework” per la realizzazione di investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri);
- g) **Smart & Start Italia** (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di tutoraggio per l’attuazione di piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi a significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero per lo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell’internet of *things*. Finanzia anche le immobilizzazioni materiali e immateriali, il personale impiegato e i servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa).

Possibili strumenti di incentivazione fiscale a favore i liberi professionisti

Con specifico riferimento agli strumenti di incentivazione fiscale primari per il settore libero-professionale, come già esposto nella recente audizione su disegno di legge di bilancio 2023, ci permettiamo di segnalare due tematiche prioritarie:

a) Verso un incentivo alla digitalizzazione e alla aggregazione degli studi professionali

Nel sistema degli incentivi che immaginiamo non dovrebbe mancare uno strumento appositamente destinato al **sostegno della digitalizzazione e della crescita dimensionale degli studi professionali**.

Gli incentivi per la digitalizzazione fin qui stanziati si sono rivolti esclusivamente alle imprese: al contrario, investire risorse nella modernizzazione digitale degli studi professionali – attraverso incentivi all’acquisto, allo sviluppo, e all’apprendimento delle infrastrutture digitali – significa arricchire le competenze dei professionisti e ampliare il mercato dei servizi professionali per i nostri operatori, rendendoli in grado di competere in un sistema sempre più concorrenziale e caratterizzato da una maggiore presenza di soggetti organizzati, anche stranieri. Il *web* dischiude spazi straordinari per la prestazione dei servizi professionali: i professionisti italiani si affacciano a questa sfida forti delle loro competenze altamente qualificate, ma con fragilità che dipendono da modelli organizzativi troppo circoscritti. In questo scenario, sostenere la digitalizzazione degli studi e i processi di aggregazione significa

investire sulla difesa e la promozione di un *asset* fondamentale del *made in Italy*, risorsa peculiare della nostra cultura da secoli.

La stessa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che rientra tra gli obiettivi del PNRR, non potrà essere compiuta senza un parallelo investimento sulla digitalizzazione degli studi professionali, la cui attività di intermediazione tra cittadini e imprese e pubblica amministrazione si svolge ormai prevalentemente all'interno di processi telematici.

Pertanto, nel quadro dell'attuale discussione sulla potenziale revisione del PNRR, che non deve essere un tabù, proponiamo di destinare una parte delle ingenti risorse del Piano al finanziamento di un progetto di digitalizzazione delle professioni.

b) Per una riforma delle Società tra professionisti

Il sostegno alla digitalizzazione andrebbe accompagnato da un impegno – basato tanto su incentivazioni fiscali quanto sul riassetto del quadro normativo – volto a **favorire i processi di aggregazione dei professionisti**. In un mercato integrato a livello europeo e altamente competitivo, il destino delle attività professionali italiane è legato a filo doppio alla capacità di aggregazione in strutture più ampie ed organizzate.

Le Società tra professionisti sono il principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali, e possono costituire lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani sulla scena del mercato integrato europeo dei servizi professionali. La sua diffusione è tuttavia ancora molto limitata: Infocamere ne censisce poco più di 5.000, mentre in Europa la forma societaria rappresenta di gran lunga la modalità principale di organizzazione dei servizi professionali.

La ragione della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare anzitutto nei limiti strutturali della disciplina legislativa dello strumento delle Stp. Quattro, a nostro avviso, gli ambiti prioritari di intervento per il legislatore:

- a) sebbene sia opportuno mantenere un modello che garantisca il controllo dei professionisti sulla *governance*, la **soglia di soci di capitale** all'interno dell'assetto societario dovrebbe essere armonizzata con la disciplina degli altri paesi europei. In particolare, al fine di garantire lo sviluppo delle Stp, sarebbe opportuna una regolamentazione più flessibile: fermo restando il controllo societario (e i relativi diritti amministrativi) in capo ai soci professionisti, andrebbero ampliate le possibilità di intervento dei soci finanziatori (e i relativi diritti patrimoniali);
- b) andrebbe **azzerato il costo fiscale dei conferimenti per l'istituzione della Stp**, che dovrebbero risultare neutri ai fini fiscali. In particolare, l'esplicitazione normativa di tale principio intende evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti (ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività

- professionale in società tra professionisti) vengano considerate, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale;
- c) anche le **politiche fiscali** hanno effetti sulle strategie dei professionisti e possono pertanto svolgere un ruolo importante all'interno di una politica di sostegno allo sviluppo delle attività professionali. Una legislazione come quella vigente, che assoggetta i professionisti con redditi meno elevati ad un regime fiscale agevolato, in termini di tassazione, e semplificato, in termini di adempimenti, rischia di disincentivare lo sviluppo dimensionale. Inoltre, al fine di sostenere la crescita delle attività professionali, si potrebbero individuare **regimi fiscali di vantaggio per le nuove Società tra professionisti**, in particolare nella fase di *start-up*;
 - d) occorrerebbe prevedere **una revisione del regime previdenziale** cui sono assoggettati i professionisti che hanno costituito una Stp, evitando la duplicazione del contributo previdenziale integrativo. La doppia fatturazione delle medesime prestazioni professionali (prima in capo alla Stp nei confronti del cliente, poi in capo al socio professionista nei confronti della Stp), infatti, duplica il contributo integrativo dovuto dal professionista, imputato sia sulle fatture emesse dalla Stp nei confronti del cliente finale che su quelle del socio professionista nei confronti della Stp. Un effetto distorsivo, che disincentiva fortemente lo sviluppo degli studi professionali in strutture di maggiori dimensioni specializzate e integrate.

Incongruenze si registrano anche sul fronte della **partecipazione dei professionisti ai contratti di rete**: in base alla normativa vigente, come interpretata in sede applicativa, i liberi professionisti iscritti a ordini professionali possono accedere allo strumento delle reti tra professionisti, ma non sono legittimati ad aderire a reti miste, con soggetti non professionali. Dietro questa scelta si cela un pregiudizio risalente, che pretende di confinare le professioni nella dimensione meramente strumentale alle attività di impresa, laddove invece oggi è la dimensione di scambio, di continua contaminazione e ibridazione tra i diversi attori del tessuto produttivo, a dischiudere nuove opportunità.

È nostro auspicio dunque che una riforma complessiva del sistema degli incentivi miri a promuovere **universalità ed equità** per intercettare le reali esigenze di tutte le categorie produttive e contribuire ad una crescita armonica dell'economia italiana.